

## IL DIRITTO D'AUTORE NELLE COMBINAZIONI FOTOGRAFO PROFESSIONISTA E FOTOGRAFO DILETTANTE O FOTOAMATORE

di Vincenzo Viola

La norma che regola il comportamento relativo ai diritti d'autore ha origine nel 1941, mentre per quello che concerne la fotografia, i due aggiornamenti più significativi sono stati quelli del DPR 8/1/79, che includeva l'immagine fotografica creativa fra le opere protette a pieno titolo e quelli del giugno 95 che adeguano i termini di prescrizione, per la proiezione, allo standard europeo.

Bisogna precisare che con la legge del 41 sul diritto d'autore, la fotografia vi rientrava senza una precisa collocazione o regolamentazione, perché le opere dell'ingegno, volute tali e quindi protette da quella legge, erano rappresentate in quegli anni soltanto da opere letterarie, da sculture o da spartiti musicali etc.

In campo fotografico pertanto soltanto dal 1979 in poi l'immagine fotografica viene protetta dal diritto d'autore, ma solo se essa è catalogabile quale opera dell'ingegno e/o comunque creativa.

Poca proiezione è affidata alla cosiddetta "semplice fotografia".

Ad esempio una fotografia di un medico, che dopo anni di ricerca è riuscito al microscopio di riprendere l'isolamento di un virus, è catalogata quale fotografia semplice, quella invece di un giovane ragazzo, che anche a mezzo di una compatta, è riuscito a riprendere ombre di passanti, è definibile opera dell'ingegno.

Questa distinzione riportata al punto 7 dell'art. 2 della citata legge del 79 indica come protette in qualità di opere dell'ingegno "le opere

fotografiche (*ecco che per la prima volta la fotografia rientra fra la categoria definibile opera dell'ingegno*), o quelle espresse con procedimento analogo alla fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia, protetta ai sensi della norma del capo 5, titolo 2°".

Concretamente la legge viene dunque pensata come completamente applicabile solo alla fotografia creativa.

Molte sono state le voci da parte degli operatori fotografici per protestare per la distinzione tra fotografia semplice e opere dell'ingegno, essendo una divisione non netta, solo apparentemente concettuale, comunque confusa e fonte di incomprensioni.

Il problema sta nel fatto che la legge ha voluto regolare sul diritto d'autore per proteggerla maggiormente, la fotografia, non frutto solo di tecnica o di lavoro, quale quella del professionista (*ciò infatti non è in concreto l'intento della legge*), ma la foto prodotta dall'artista da colui che ha curato e non semplicemente riprodotto.

Si fa un altro esempio: la legge protegge con la regolamentazione del diritto d'autore la foto ripresa non con l'uso corretto della tecnica di illuminazione, perché essa non è elemento di creatività, bensì con l'uso interpretativo della luce (*vedi luce ambrata, effetto flou etc.*).

Con un altro esempio, è classificabile semplice fotografia, la ripresa di persone, cose, aspetti o elementi della vita quotidiana; in altre

parole le fotografie semplici non contengono altro che la riproduzione della realtà, pari-pari, senza interventi o interpretazioni creative.

Solo quest'ultime, le creative quindi sono elevabili al rango di "opere".

Ma perché questa distinzione?

in assenza di accordi scritti o di accordi comunque, i diritti di utilizzo delle immagini rispondenti a semplici fotografie, nel caso che le foto fossero commissionate, passano automaticamente e completamente al cliente che ha anche il diritto al possesso del negativo (art.88) compreso quello dello sfruttamento economico.

Sempre in assenza di accordi scritti e meglio se scritti, nel caso di opera dell'ingegno, commissionata, l'immagine rimane, così pure il negativo, all'operatore fotografico o nel caso di accordi scritti con trasferimento del negativo e dello sfruttamento a favore del committente, questi ha sempre l'obbligo della citazione dell'autore in qualsiasi forma di utilizzo.

Ed inoltre la semplice fotografia ha una protezione di 20 anni dalla produzione mentre l'opera creativa è protetta per 70 anni, sempre dalla produzione.

Trascorsi i 20 anni o i 70 anni l'immagine diventa di pubblico dominio, sfruttabile da chiunque, sempre però con la citazione dell'autore, se è classificabile opera d'arte. Tale diritto spetta anche dopo la morte dell'autore e può essere reclamabile dai suoi eredi in linea retta, senza limiti di tempo.